



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

REGOLAMENTO
per la disciplina degli interventi in materia di trasporto e refezione scolastica e diritto allo studio

Approvato con delibera C.C. 15/04/2013 n. 9

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Capo II – Trasporto scolastico

Art. 2 – Finalità e indirizzi generali del servizio

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 – Bacini di utenza

Art. 5 – Organizzazione

Art. 6 – Piano annuale del trasporto scolastico

Art. 7 – Accompagnamento

Art. 8 – Sicurezza e Responsabilità

Art. 9 – Iscrizione e rinuncia al servizio di trasporto

Art. 10 – Comportamento alunni e sanzioni

Art. 11 – Quota di compartecipazione al servizio di trasporto scolastico

Art. 12 – Uscite didattiche e culturali

Art. 13 – Valutazione del servizio di trasporto

Capo III- Servizio di refezione scolastica

Art. 14 – Finalità ed indirizzi generali del servizio

Art. 15 – Destinatari

Art. 16 – Organizzazione

Art. 17 – Iscrizione e rinuncia al servizio di refezione scolastica

Art. 18 – Comportamento alunni e sanzioni

Art. 19 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

Art. 20 – Controlli igienico sanitari

Art. 21 – Commissione per il servizio di ristorazione scolastica

Art. 22 – Quota di compartecipazione al servizio di refezione scolastica

Capo IV- Contributi all’Istituto Comprensivo ed agevolazioni per il diritto allo studio

Art. 23 – Erogazione sussidi all’Istituto Comprensivo

Art. 24 – Agevolazioni per il diritto allo studio

Capo IV- Disposizioni finali

Art. 25 – Recupero crediti

Art. 26 - Abrogazioni e norma di rinvio



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

**Capo I
Disposizioni generali**

**Art. 1
Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro e successive modificazioni ed integrazioni) disciplina, nell'ambito del diritto allo studio, i seguenti interventi nei diversi settori della pubblica istruzione:
 - a) servizio di trasporto scolastico;
 - b) servizio di refezione scolastica;
 - c) contributi all'Istituto Comprensivo e agevolazioni per il diritto allo studio.

**Capo II
Trasporto scolastico**

**Art. 2
Finalità e indirizzi generali del servizio**

- a) Il servizio di trasporto scolastico, di seguito denominato "servizio di trasporto", risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza territoriale.
- b) Il servizio di trasporto è organizzato dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa vigente, le effettive disponibilità di bilancio e le capacità organizzative dell'ente.

**Art. 3
Destinatari**

1. Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni iscritti ai plessi scolastici del territorio, residenti o domiciliati nel Comune di Monteriggioni.
2. Per gli alunni delle scuole d'infanzia e primarie il servizio di trasporto è erogato direttamente dal Comune di Monteriggioni.
3. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado il servizio di trasporto è svolto tramite il trasporto pubblico locale. Possono usufruire del trasporto scolastico comunale gli alunni residenti nelle zone non coperte dal servizio pubblico.

**Art. 4
Bacini di utenza**

1. Il servizio di trasporto è previsto per la scuola di competenza territoriale.
2. Il servizio di trasporto può essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza soltanto se vi sia capienza sugli scuolabus e compatibilmente con il piano annuale del trasporto scolastico.



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

3. Il servizio di trasporto viene garantito prioritariamente a coloro che risiedono ad una distanza maggiore di 1.000 metri dal plesso scolastico frequentato e compatibilmente con il piano annuale del trasporto scolastico.

**Art. 5
Organizzazione**

1. Il servizio di trasporto viene organizzato tenendo conto del calendario scolastico e degli orari di frequenza stabiliti per ogni plesso dall'Istituto Comprensivo di Monteriggioni.
2. Non è previsto il servizio di trasporto per le entrate e le uscite posticipate o anticipate rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni (assemblee sindacali, scioperi parziali del personale, motivi straordinari ed urgenti).

**Art. 6
Piano annuale del trasporto scolastico**

1. Il piano annuale del trasporto scolastico, di seguito denominato "piano", contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi garantiti dagli scuolabus.
2. Il servizio di trasporto viene effettuato prevalentemente sulle strade comunali. Nelle strade vicinali pubbliche o private viene effettuato previa verifica, da parte dell'ufficio tecnico lavori pubblici, della sussistenza delle condizioni di percorribilità, di sicurezza della strada, dei tempi di percorrenza e degli altri criteri stabiliti annualmente dalla Giunta comunale ai fini della predisposizione del piano.
3. Il piano viene predisposto entro i termini di iscrizione al servizio di trasporto.
4. Prima dell'inizio dell'anno scolastico il Comune pubblica gli orari e i luoghi di salita e di discesa degli alunni, sulla base di quanto stabilito dal piano.
5. L'ufficio pubblica istruzione comunica tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli alunni che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico.

**Art. 7
Accompagnamento**

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto per gli alunni della scuola dell'infanzia.
2. L'accompagnatore intrattiene gli alunni nello scuolabus e cura le operazioni di salita e di discesa degli alunni.
3. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza degli alunni all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri).

**Art. 8
Sicurezza e responsabilità**

1. Il piano di cui al precedente articolo 6 viene redatto con criteri che garantiscono la sicurezza e l'incolumità degli alunni.
2. Il Comune è responsabile per gli alunni trasportati durante tutto il tragitto dalla salita alla discesa dallo scuolabus.
3. La responsabilità dell'autista è limitata alla permanenza degli alunni sullo scuolabus. Le fasi successive alla discesa non costituiscono onere a suo carico.



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

4. I genitori o i delegati alla presa in consegna dei bambini, sono responsabili degli avvenimenti precedenti alla salita e successivi alla discesa degli alunni dallo scuolabus.
5. Se alla fermata non è presente la persona autorizzata alla presa in consegna, gli alunni vengono riaccompagnati presso il plesso scolastico di appartenenza o presso la biblioteca comunale.
6. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado che si avvalgono del trasporto scolastico organizzato dal Comune, possono autonomamente utilizzare gli scuolabus, previa autorizzazione da parte dei genitori.

Art. 9

Iscrizione e rinuncia al servizio di trasporto

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto devono presentare domanda entro i termini e secondo le modalità stabilite annualmente dall'amministrazione comunale.
2. Le domande presentate oltre i termini vengono accolte se compatibili con il piano ed in relazione alle disponibilità di posti sugli scuolabus.
3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione deve essere comunicata, per iscritto, all'ufficio pubblica istruzione.
4. La compilazione del modulo di iscrizione comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
5. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non vengono accettate.
6. La rinuncia al servizio di trasporto deve essere consegnata all'ufficio protocollo. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso delle rate versate.

Art. 10

Comportamento alunni e sanzioni

1. L'alunno all'interno dello scuolabus deve osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio, l'autista, e l'accompagnatore ove previsto, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
2. L'autista è tenuto a segnalare eventuali comportamenti non corretti, identificandone i responsabili. Qualora detti comportamenti perdurino, si procederà, con atto del responsabile dell'ufficio pubblica istruzione, all'ammonizione scritta, alla sospensione, fino all'esclusione dal servizio. In particolare, in caso di danni arrecati agli scuolabus, le famiglie saranno chiamate al rimborso dei danni accertati.
3. La sospensione o l'esclusione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
4. L'autista ha facoltà di interrompere la guida se ritiene che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Art. 11

Quota di compartecipazione al servizio di trasporto scolastico

1. La quota di compartecipazione a carico delle famiglie per le spese relative al servizio di trasporto è calcolata in base alle modalità definite annualmente dalla Giunta comunale in occasione della determinazione delle tariffe.
2. La quota di compartecipazione è annuale ed è suddivisa in cinque rate bimestrali.



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

3. Le rate bimestrali devono essere corrisposte secondo le modalità annualmente individuate dalla Giunta comunale alle seguenti scadenze:
 - a) prima rata: entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico;
 - b) seconda rata: entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico;
 - c) terza rata: entro il 28 febbraio di ogni anno scolastico;
 - d) quarta rata: entro il 30 aprile di ogni anno scolastico;
 - e) quinta rata: entro il 30 giugno di ogni anno scolastico.
4. La rata bimestrale per il servizio di trasporto viene rideterminata nei seguenti casi:
 - a) in caso di rinuncia al servizio;
 - b) per gli alunni che si iscrivono nel corso dell'anno scolastico.
5. Gli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado che usufruiscono sia del servizio di trasporto comunale, sia del trasporto pubblico locale, devono corrispondere la quota di compartecipazione esclusivamente al gestore del servizio trasporto pubblico locale.

Art. 12

Uscite didattiche e culturali

1. Il Comune mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto Comprensivo gli scuolabus per la partecipazione degli alunni ad uscite didattiche e culturali realizzate direttamente o patrocinate dal Comune, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi, del personale addetto, delle risorse finanziarie e del piano annuale del trasporto scolastico.
2. L'Istituto Comprensivo entro il 30 novembre di ogni anno scolastico predispone la programmazione annuale delle uscite didattiche e culturali; ulteriori richieste verranno esaminate dall'ufficio pubblica istruzione per valutarne la fattibilità.

Art. 13

Valutazione del servizio di trasporto

1. Al termine di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 agosto, l'ufficio pubblica istruzione redige una relazione sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio di trasporto, attraverso una valutazione dei livelli organizzativi raggiunti in rapporto ai costi e alle risorse impegnate, nonché agli obiettivi prefissati nel piano annuale del trasporto scolastico.

Capo III

Servizio di refezione scolastica

Art. 14

Finalità e indirizzi generali del servizio

1. Il servizio di refezione scolastica, di seguito denominato "servizio di refezione", è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio per tutti i ragazzi che frequentano le scuole del territorio.
2. Il momento del pranzo rappresenta un importante momento di socializzazione e di educazione alimentare durante il quale i ragazzi imparano a nutrirsi correttamente ed a comportarsi adeguatamente a tavola.



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

3. Il servizio di refezione è improntato su criteri di qualità, efficienza ed efficacia. I pasti somministrati rispondono ad obiettivi di educazione alimentare e sanitaria, al fine di fornire una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.

**Art. 15
Destinatari**

Il servizio di refezione è rivolto:

- a) agli iscritti ai nidi d'infanzia comunali;
- b) agli alunni frequentanti i plessi scolastici presenti sul territorio del Comune di Monteriggioni;
- c) al personale scolastico in servizio con funzioni di vigilanza educativa al momento della somministrazione del pasto secondo quanto previsto dalle disposizioni di leggi vigenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti decentrati in vigore;
- d) a soggetti terzi in servizio o comunque presenti nei plessi scolastici al momento della somministrazione del pasto, previa convenzione tra Istituto Comprensivo e Comune di Monteriggioni, senza ulteriori spese a carico dell'amministrazione comunale.

**Art. 16
Organizzazione**

1. L'amministrazione comunale individua la forma di gestione del servizio di refezione all'interno delle possibilità previste dalla vigente normativa in materia.
2. Il servizio di refezione viene organizzato tenendo conto del calendario scolastico e degli orari di frequenza stabiliti annualmente per ogni plesso dall'Istituto Comprensivo di Monteriggioni.
3. Il servizio di refezione scolastica viene svolto nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione Qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001-ed 2008.
4. Il menù settimanale viene determinato sulla base di tabelle dietetiche predisposte da specialisti così come previsto dalla normativa vigente.
5. Le richieste di variazione al menù per motivi sanitari devono essere accompagnate da certificazioni mediche.
6. Le richieste di variazione al menù per motivi religiosi devono essere presentate all'ufficio istruzione al momento dell'iscrizione al servizio e comunque all'inizio di ogni anno scolastico.

**Art. 17
Iscrizione e rinuncia al servizio di refezione scolastica**

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di refezione devono presentare domanda entro i termini e secondo le modalità stabilite annualmente dall'amministrazione comunale.
2. L'iscrizione al servizio di refezione si intende rinnovata automaticamente, salvo rinuncia scritta, per tutti gli anni successivi al primo di ogni ciclo scolastico.
3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione deve essere comunicata, per iscritto, all'ufficio pubblica istruzione.
4. La compilazione del modulo di iscrizione comporta la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
5. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non vengono accettate.
6. La rinuncia al servizio di refezione deve essere consegnata all'ufficio protocollo. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Art. 18

Comportamento alunni e sanzioni

1. Gli alunni sono tenuti a mantenere durante la distribuzione e la consumazione dei pasti un comportamento corretto nei confronti dei compagni, del personale addetto alla sorveglianza e allo sporzionamento, dei locali, dei mobili e delle attrezzature, evitando schiamazzi e intralci allo svolgimento del servizio di refezione.
2. Il personale addetto alla sorveglianza degli alunni durante la refezione è tenuto a segnalare eventuali comportamenti non corretti, identificandone i responsabili. In particolare, in caso di danni arrecati ai locali o alle attrezzature, le famiglie saranno chiamate al rimborso dei danni accertati.
3. La sospensione o l'esclusione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.

Art. 19

Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

1. Lo sporzionamento dei pasti all'interno di ogni singolo locale mensa viene effettuata dal personale dipendente o dall'impresa affidataria del servizio.
2. Il personale addetto alla sorveglianza e alla somministrazione dei pasti è tenuto ad un comportamento educato e corretto verso i colleghi e verso tutti gli alunni.
3. Il personale è inoltre tenuto ad avere la massima cura dei locali, delle attrezzature e della propria persona. Inoltre, è fatto obbligo al personale di indossare l'abbigliamento previsto dalle vigenti norme in materia.
4. Se pervengono segnalazioni di comportamenti scorretti da parte del personale addetto al servizio di refezione, si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro e dal regolamento di disciplina per il personale dipendente al richiamo verbale, scritto, alla diffida ed eventualmente alla sospensione dal servizio del dipendente o, nel caso di ditte appaltatrici, alla revoca dall'incarico.

Art. 20

Controlli igienico sanitari

1. I controlli igienico sanitari relativi al servizio di refezione, alla cucina centralizzata e ai locali dedicati alla refezione, vengono effettuati tramite gli organismi competenti in base alle vigenti normative in materia.
2. Il personale in servizio è tenuto all'effettuazione di attività di formazione ed aggiornamento in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene alimentare.

Art. 21

Commissione per il servizio di ristorazione scolastica

1. La Commissione per il servizio di ristorazione scolastica di seguito denominata "Commissione mensa" garantisce la partecipazione degli utenti alla verifica della qualità del servizio di ristorazione erogato.
2. La Commissione mensa è composta da:
 - a) Sindaco o suo delegato;
 - b) dirigente scolastico o suo delegato;
 - c) un rappresentante dei genitori degli alunni frequentanti i nidi d'infanzia comunali;
 - d) un rappresentante dei genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia;
 - e) un rappresentante dei genitori degli alunni frequentanti le scuole primarie;



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

- f) un rappresentante del personale dei nidi d'infanzia comunali;
 - g) un rappresentante del personale docente delle scuole dell'infanzia;
 - h) un rappresentante del personale docente delle scuole primarie;
 - i) un tecnico professionista esterno (es.: dietista, pediatra, igienista, ecc.).
3. I rappresentanti dei genitori e del personale docente vengono nominati dal Consiglio d'istituto per le scuole d'infanzia e primarie; i rappresentanti dei genitori e del personale dei nidi d'infanzia vengono nominati dal Coordinatore dei nidi d'infanzia.
4. La Commissione mensa si riunisce almeno due volte ogni anno scolastico previa convocazione da parte dell'ufficio pubblica istruzione; ulteriori convocazione avvengono previa richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Art. 22

Quota di compartecipazione al servizio di refezione scolastica

1. La quota di compartecipazione a carico delle famiglie per le spese relative al servizio di refezione è calcolata in base alle modalità definite annualmente dalla Giunta comunale in occasione della determinazione delle tariffe.
2. La quota di compartecipazione è annuale ed è suddivisa in cinque rate bimestrali.
3. Le rate bimestrali devono essere corrisposte secondo le modalità annualmente individuate dalla Giunta comunale alle seguenti scadenze:
 - a) prima rata: entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico;
 - b) seconda rata: entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico;
 - c) terza rata: entro il 28 febbraio di ogni anno scolastico;
 - d) quarta rata: entro il 30 aprile di ogni anno scolastico;
 - e) quinta rata: entro il 30 giugno di ogni anno scolastico.
4. La rata bimestrale viene rideterminata proporzionalmente all'effettivo periodo di frequenza nei seguenti casi:
 - a) in caso di rinuncia al servizio;
 - b) per gli alunni che si iscrivono nel corso dell'anno scolastico;
 - c) per assenze superiori ai venti giorni consecutivi dovute a motivi di salute adeguatamente certificati e documentati da parte di strutture sanitarie.

Capo IV

Contributi all'Istituto Comprensivo e agevolazioni per il diritto allo studio

Art. 23

Erogazione sussidi all'Istituto Comprensivo

1. Il Comune di Monteriggioni nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dal testo unico emanato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (*testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*), nonché nei limiti delle disponibilità economiche previste negli appositi capitoli di bilancio, eroga all'Istituto Comprensivo risorse economiche, servizi o beni necessari al funzionamento dell'Istituto medesimo.
2. La Giunta comunale, previa richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo, approva un apposito atto di indirizzo con il quale si dispongono gli interventi a favore dell'Istituto Comprensivo per l'anno scolastico successivo.



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Art. 24

Agevolazioni per il diritto allo studio

1. Annualmente il Comune di Monteriggioni eroga contributi economici alle famiglie secondo quanto disciplinato ai sensi della l. r. 32/2002 e ss.mm.ii..
2. L'amministrazione comunale nei limiti delle disponibilità economiche previste negli appositi capitoli di bilancio, eroga contributi economici alle famiglie in condizioni di disagio economico per favorire il diritto allo studio.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 25

Recupero crediti

1. In caso di mancato pagamento della quota di compartecipazione nei termini previsti dai precedenti artt. 11 comma 3 e 22 comma 3, l'ufficio pubblica istruzione provvede all'invio a mezzo raccomandata del sollecito di pagamento comprensivo delle spese di segreteria e spese postali determinate dalla Giunta comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe.
2. Il mancato pagamento trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento del sollecito, comporta l'attivazione della procedura della riscossione coattiva del credito comprensiva degli interessi legali secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 26

Abrogazioni e norma di rinvio

1. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti norme regolamentari comunali in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.